



***Città di Lissone***

*Provincia di Monza e della Brianza*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE  
ATTREZZATE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29/03/2021

## Indice

Articolo 1 .....	4
Ambito e finalità del Regolamento .....	4
Articolo 2 .....	4
Disposizioni generali .....	4
Articolo 3 .....	5
Presupposto del Canone .....	5
Articolo 4 .....	5
Soggetto obbligato .....	5
Articolo 5 .....	5
Commercio su aree pubbliche .....	5
Articolo 6 .....	5
Rilascio dell'autorizzazione .....	5
Articolo 7 .....	6
Criteri per la determinazione della tariffa .....	6
Articolo 8 .....	6
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....	6
Articolo 9 .....	6
Determinazione delle tariffe annuali .....	6
Articolo 10 .....	7
Determinazione delle tariffe giornaliere .....	7
Articolo 11 .....	8
Determinazione del Canone .....	8
Articolo 12 .....	9
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici .....	9
Articolo 13 .....	9
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali .....	9
Articolo 14 .....	9
Modalità e termini per il versamento del Canone .....	9
Articolo 15 .....	11
Accertamenti - Recupero Canone .....	11
Articolo 16 .....	11
Sanzioni e indennità .....	11
Articolo 17 .....	12
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico .....	12
Articolo 18 .....	13
Sospensione e decadenza dalla concessione .....	13
Articolo 19 .....	14
Autotutela .....	14

Articolo 20 .....	14
Riscossione coattiva .....	14
Articolo 21 .....	14
Rimborsi .....	14
Articolo 22 .....	15
Trattamento dei dati personali .....	15
Articolo 23 .....	15
Norma di rinvio .....	15
Articolo 24 .....	15
Clausola di adeguamento .....	15
Articolo 25 .....	15
Entrata in vigore e disposizioni finali .....	15

## **Articolo 1**

### **Ambito e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*", disciplina i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Lissone del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come normato dall'articolo 1, commi da 837 a 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato semplicemente "Canone".

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui all'articolo 1, comma 816 della predetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del menzionato articolo 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.

**Articolo 3**  
**Presupposto del Canone**

1. Il Canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

**Articolo 4**  
**Soggetto obbligato**

1. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione ovvero, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

**Articolo 5**  
**Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi affidati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, ovvero nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante, secondo le disposizioni stabilite nel vigente Regolamento Comunale di Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30 luglio 2015.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni, che decorrono dalla data di primo rilascio. La concessione è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

**Articolo 6**  
**Rilascio dell'autorizzazione**

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione di suolo pubblico nei mercati, si demanda al vigente Regolamento Comunale di Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30 luglio 2015, oltre che al quadro normativo di riferimento.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati (mq.) o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata in ordine di importanza, che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 8**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è stabilita dall'Allegato "B" del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annuale in riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 841, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base a cui è determinato il Canone da corrispondere. Essa costituisce la tariffa ordinaria ed è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base annua e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati (mq.) o lineari.

Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni di suolo, che per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo e/o le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in quattro Categorie:

- a) alle strade od aree appartenenti alla I Categoria viene applicata la tariffa standard;
- b) la tariffa per le strade od aree di II Categoria è ridotta in misura del 10% (per cento) rispetto alla I Categoria;
- c) la tariffa per le strade od aree di III Categoria è ridotta in misura del 15% (per cento) per cento rispetto alla I Categoria;
- d) la tariffa per le strade od aree di IV Categoria è ridotta in misura del 20% (per cento) per cento rispetto alla I Categoria.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e/o non superiori a 1, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono disciplinati nell'Allegato "A" del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Il mancato aggiornamento delle tariffe ordinarie, di competenza della Giunta Comunale, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 842, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base a cui è determinato il Canone da corrispondere. Essa costituisce la tariffa ordinaria ed è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati (mq.) o lineari.

Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni di suolo, che per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo e/o le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in quattro Categorie:

- a) alle strade od aree appartenenti alla I Categoria viene applicata la tariffa standard;

- b) la tariffa per le strade od aree di II Categoria è ridotta in misura del 10% (per cento) rispetto alla I Categoria;
- c) la tariffa per le strade od aree di III Categoria è ridotta in misura del 15% (per cento) per cento rispetto alla I Categoria;
- d) la tariffa per le strade od aree di IV Categoria è ridotta in misura del 20% (per cento) per cento rispetto alla I Categoria.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e/o non superiori a 0,38, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono disciplinati nell'Allegato "A" del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Il mancato aggiornamento delle tariffe ordinarie, di competenza della Giunta Comunale, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 11**

### **Determinazione del Canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di h. 9.00, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% (per cento) sul Canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente. Per le occupazioni nei mercati effettuate dagli operatori cosiddetti "spuntisti" si applica una tariffa giornaliera forfettaria pari ad Euro 16,00 (sedici/00).

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al Canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura



con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il Canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente rispetto all'area già assoggettata al pagamento del Canone per l'occupazione del suolo.

## **Articolo 12**

### **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

I mercati tematici periodici o tradizionali sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale, che demanda ad apposito atto regolamentare la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 13**

### **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata sulle aree pubbliche o sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, è disciplinata dal vigente Regolamento in materia.

## **Articolo 14**

### **Modalità e termini per il versamento del Canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo Codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il versamento del Canone deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del Canone superi Euro 600,00 (seicento/00), sarà facoltà dell'Ufficio competente, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in numero massimo di 3 rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche, il versamento del Canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno solare. Per importi superiori a Euro 1.549,37 (millecinquetoquarantanove/37), è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere entro il 30 aprile di ciascun anno solare, mentre le residue tre rate avranno scadenza il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre.

4. Per le occupazioni permanenti, il versamento del Canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi, il Canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno solare. Per importi superiori a Euro 1.549,37 (millecinquetoquarantanove/37), è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, mentre le residue tre rate avranno scadenza il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne sia consentita la rateizzazione, deve essere eseguito in data anteriore al ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto versamento dell'intero importo del Canone da parte del precedente occupante fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di versamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nell'ipotesi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto versamento dell'intero importo del Canone da parte del precedente occupante fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di versamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del Canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00 (due/00).

9. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 (cinquanta) centesimi di Euro, ovvero per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 (cinquanta) centesimi di Euro.

10. Per i versamenti non corrisposti od eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al successivo articolo 17, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza quale autonoma obbligazione.

11. Per i termini di versamento cadenti in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## **Articolo 15**

### **Accertamenti - Recupero Canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti individuati dall'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedono il Responsabile dell'Entrata, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'Ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nell'ipotesi in cui, nella immediatezza della contestazione, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del versamento da eseguirsi ad opera del trasgressore, ne darà atto in apposito verbale e ne demanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo, notificato al trasgressore stesso secondo le procedure di legge, anche con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza dello stesso, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo di accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, è trasmessa per gli atti conseguenti agli Uffici od al Concessionario, competenti per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone.

4. Nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, il Comune, od il Concessionario, provvede al recupero dei Canoni non versati alle scadenze ed alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

## **Articolo 16**

### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, come l'obbligo di rimozione delle opere abusive, stabilite dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'articolo 1, comma 821, della Legge n. 160/2019 e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano a titolo sanzionatorio:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al Canone maggiorato del 50% (per cento), considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti

di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00), misura fissata dall'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi di tardivo od omesso versamento di Canoni, la sanzione è stabilita in misura non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del comma 2, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. L'indennità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il versamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione realizzata abusivamente. Essa deve essere rimossa o, ove possibile, regolarizzata con la richiesta ed il rilascio di apposito atto di concessione.

## **Articolo 17**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o per cui non sia stato eseguito il versamento del relativo Canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di

contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ove l'occupazione possa costituire oggettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione, ed il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla loro rimozione, i materiali, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti, possono essere sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore. Possono altresì essere rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e, ove possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, il magazzinaggio e la custodia sono poste a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della predetta Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Decorso tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Ai sensi dell'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'Ufficio competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 7 (sette) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino eseguito d'ufficio sono poste a carico del trasgressore.

## **Articolo 18**

### **Sospensione e decadenza dalla concessione**

1. Nelle ipotesi di omesso o di insufficiente versamento del Canone, entro il termine di 30 giorni dalla prescritta scadenza, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione della concessione con la conseguente interdizione alle aree mercatali. Per poter accedere al mercato, l'operatore dovrà documentare la ricevuta di avvenuto versamento del Canone ovvero esibire copia del provvedimento di rateizzazione dello stesso.

2. Nelle ipotesi di omessa regolarizzazione del versamento del Canone, entro il termine di 90 giorni decorrenti dal provvedimento di sospensione, il dirigente competente dispone la decadenza dalla concessione.

## **Articolo 19**

### **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni dal ricevimento o dalla notificazione, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale motivato diniego dell'Amministrazione Comunale deve essere notificato al richiedente entro il termine dei successivi 60 giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile dell'Entrata può procedere all'annullamento totale o parziale di un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto anche d'ufficio.

## **Articolo 20**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze stabilite nel presente Regolamento avviene tramite le procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come stabilito dall'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune ovvero dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone.

## **Articolo 21**

### **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al versamento del Canone possono richiedere con apposita istanza al Comune, ovvero al soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad Euro 12,00 (dodici/00), al netto degli interessi maturati.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

4. Il rimborso del Canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, ovvero dal Concessionario, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda.

**Articolo 22**  
**Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.

**Articolo 23**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti, in quanto applicabili.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Articolo 24**  
**Clausola di adeguamento**

Il presente Regolamento si adegua *ex lege* alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

**Articolo 25**  
**Entrata in vigore e disposizioni finali**

Le disposizioni del presente Regolamento acquistano efficacia dal 1° gennaio 2021. Le norme del presente Regolamento e le norme di legge nello stesso richiamate si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto o che contenga discipline comunque previste nel Regolamento medesimo.



**Città di Lissone**  
*Provincia di Monza e della Brianza*

**Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

**1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato (mq.) sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
I categoria	Euro 50,00
II categoria	Euro 45,00
III categoria	Euro 42,50
IV categoria	Euro 40,00

**2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA**

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato (mq.) sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
I categoria	Euro 1,20
II categoria	Euro 1,08
III categoria	Euro 1,02
IV categoria	Euro 0,96



**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCCUPAZIONE PERMANENTE	COEFFICIENTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
1) Occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	0,60	0,32
2) Occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore	0,80	0,35
3) Occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	1,00	0,38
4) Occupazioni realizzate fuori dai mercati	1,00	0,38
5) Occupazioni realizzate da produttori agricoli	1,00	0,38
6) Occupazioni per commercio itinerante		0,38

Per le occupazioni nei mercati effettuate dagli operatori cosiddetti "spuntisti" si applica una tariffa giornaliera forfettaria pari ad Euro 16,00 (sedici/00).

---



---

**Città di Lissone**  
*Provincia di Monza e della Brianza*

**Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI  
PUBBLICI**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, per le occupazioni di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 4 (quattro) categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa STANDARD.
4. La tariffa per le strade od aree di II categoria è ridotta in misura del 10% (per cento) rispetto alla I categoria.
5. La tariffa per le strade od aree di III categoria è ridotta in misura del 15% (per cento) per cento rispetto alla I categoria.
6. La tariffa per le strade od aree di IV categoria è ridotta in misura del 20% (per cento) per cento rispetto alla I categoria.

DENOMINAZIONE	C A T E G O R I E			
	I	II	III	IV
VIA ADAMELLO				X
VIA ADDA				X
VIA AGOSTONI	X			
P.LE AIROLDI PADRE GIUSEPPE		X		
VIA ALBERTO DA GIUSSANO	X			
VIA ALFIERI		X		
P.ZA ALIGHIERI DANTE	X			
VIA ALIGHIERI DANTE da via don Minzoni a Via Matteotti	X			
VIA ALIGHIERI DANTE da via Matteotti alla fine		X		
VIA ALIPRANDI	X			
VIA AMATI			X	
VIA AMENDOLA				X
VIA APPIANI			X	
VIA ARCHIMEDE			X	
VIA ARIOSTO LUDOVICO		X		
VIA AROSIO ANGELO "GENOLA"				X
P.LE AROSIO ANGELO "GENOLA"				X
L.GO AROSIO ARTURO				X
VIA ASIAGO				X
VIA ASIMOV ISAAC				X
VIA ASPROMONTE				X
VIA ASSUNTA	X			
VIA AVVOI AMBROGIO				X
VIA BACCELLI GUIDO		X		
VIA BALDIRONI	X			
VIA BANDELLO MATTEO			X	
VIA BARACCA FRANCESCO		X		
VIA BARTOLOMEO DA POLA		X		
VIA BATTISTI CESARE		X		
VIA BATTISTI LUCIO			X	
VIA BEATO ANGELICO				X
VIA BECCARIA CESARE	X			
VIA BELLINI VINCENZO		X		
VIA BELTRAME LUCA		X		

VIA BENEDETTO DA MAIANO	X			
VIA BERNASCONI MONS. ENNIO	X			
VIA BERNINI G. LORENZO		X		
VIA BESOZZI	X			
VIA BETTEGA MARIO				X
VIA BIANCHI MOSE'	X			
C.NA BINI				X
VIA BIXIO NINO			X	
VIA BOITO ARRIGO			X	
VIA BOLTRAFFIO				X
VIA BORROMEIO FEDERICO				X
VIA BORSIERI		X		
VIA BOTTEGO VITTORIO		X		
VIA BOTTICELLI SANDRO		X		
VIA BRAILLE LUIGI			X	
VIA BRAMANTE DA URBINO	X			
VIA BRAMANTE DA URBINO (controstrada)			X	
VIA BRERA GIANNI				X
VIA BRIANZA				X
VIA BRUNELLESCHI			X	
VIA BRUSTOLON ANDREA	X			
VIA BUONARROTI M.	X			
VIA BUOZZI		X		
VIA CADORE				X
VIA CADORNA	X			
P.ZA CADUTI DI VIA FANI		X		
L.GO CALDERONI PADRE MAURO		X		
P.ZA CAMPORELLI DON DARIO	X			
VIA CANONICA LUIGI			X	
VIA CANOVA ANTONIO		X		
VIA CANTORE G. ANTONIO		X		
VIA CANTU' CESARE		X		
VIA CAPPUCCINA	X			
dall'inizio a via Don Colnaghi				
VIA CAPPUCCINA da via Don Colnaghi alla fine		X		
VIA CAPRERA		X		
VIA CARAVAGGIO		X		
VIA CARDUCCI GIOSUE'	X			
L.GO CAROTTO	X			

VIA CAROTTO	X			
VIA CASATI GABRIO				X
VIA CATALANI ALFREDO	X			
VIA CATTANEO CARLO	X			
VIA CAVALLOTTI FELICE			X	
P.ZA CAVOUR CAMILLO	X			
VIA CAVOUR CAMILLO	X			
VIA CAZZANIGA ANGELO				X
VIA CELLINI BENVENUTO		X		
VIA CHIESA DAMIANO		X		
VIA CHIUSI REMO	X			
VIA CILEA FRANCESCO			X	
VIA CIMABUE GIOVANNI			X	
VIA COLLEONI BARTOLOMEO		X		
VIA COLLODI CARLO				X
VIA COLNAGHI DON CARLO	X			
VIA COLOMBO CRISTOFORO		X		
VIA COLOMBO DON PRIMO				X
VIA COLZANI GIULIO				X
VIA COMO	X			
V.CO COMO				X
VIA CONFALONIERI		X		
VIA CONTI LANDO			X	
P.LE CONTI LANDO			X	
VIA COPERNICO NICOLO'		X		
VIA COPPI FAUSTO				X
VIA CORINO MARIO		X		
VIA CORMIO RAFFAELE			X	
VIA CORRENTI CESARE				X
P.ZA CRAXI BETTINO	X			
VIA CRIPPA DON RAFFAELE	X			
VIA CURTATONE E MONTANARA		X		
VIA D'ACQUISTO SALVO			X	
VIA D'ANNUNZIO GABRIELE				X
VIA D'ANZI GIOVANNI			X	
VIA D'AZEGLIO MASSIMO				X
VIA DE AMICIS EDMONDO	X			
VIA DE CAPIT. DA VIM. CARLO			X	
VIA DE CAPIT. DA VIM. GIANFRANCO		X		
P.ZA DE GASPERI ALCIDE	X			
VIA DE MARCHI ENRICO				X
VIA DEGLI ACERI			X	
L.GO DEGLI ALPINI		X		

VIA DEGLI OLMI			X	
P.LE DEGLI UMILIATI		X		
VIA DEI CILIEGI			X	
VIA DEI GELSI			X	
VIA DEI MILLE		X		
VIA DEI PLATANI	X			
VIA DEL CARROCCIO		X		
VIA DEL COMMERCIO				X
VIA DEL CONCILIO		X		
VIA DEL FRASSINO				X
VIA DEL PIOPPA				X
VIA DEL TIGLIO				X
VIA DELEDDA GRAZIA				X
VIA DELL' ARCO		X		
VIA DELL' ARTIGIANATO				X
VIA DELL' ASILO				X
VIA DELLA BETULLA				X
VIA DELLA BRIASCA		X		
VIA DELLA FORTUNA				X
VIA DELLA LEGA LOMBARDA	X			
P.ZA DELLA LEGA LOMBARDA	X			
L.GO DELLA PACE				X
VIA DELLA PINACOTECA	X			
V.LE DELLA REPUBBLICA	X			
VIA DELLA ROBBIA LUCA			X	
VIA DELLE INDUSTRIE				X
VIA DELL' INNOVAZIONE				X
VIA DI GIACOMO SALVATORE				X
VIA DI VITTORIO GIUSEPPE		X		
VIA DIAZ ARMANDO		X		
VIA DONATELLO			X	
VIA DONIZETTI GAETANO		X		
VIA DUCA D' AOSTA				X
VIA DUSE ELEONORA				X
VIA EDISON TOMMASO		X		
VIA EINAUDI LUIGI		X		
VIA ERBA PIERINO			X	
VIA EUROPA				X
VIA F.LLI BANDIERA	X			
VIA F.LLI CAIROLI		X		
VIA F.LLI CERVI				X
VIA F.LLI ROSSELLI		X		
VIA FALCONE				X
VIA FANTI MANFREDO				X

VIA FANTONI	X			
VIA FERMI ENRICO		X		
VIA FERRARIS GALILEO		X		
VIA FERRINI CONTARDO		X		
VIA FERRUCCI FRANCESCO dall'inizio fino a via P. da Lissone	x			
VIA FERRUCCI FRANCESCO da via P. da Lissone alla fine		X		
VIA FIERAMOSCA		X		
VAI FILZI FABIO		X		
VIA FIUME	X			
VIA FLEMING ALESSANDRO				X
VIA FOGAZZARO ANTONIO				X
VIA FOLLEREAU RAOUL				X
VIA FORLANINI				X
VIA FOSCOLO UGO		X		
VIA FOSSATI RINALDO AMBROGIO				X
VIA FOSSE ARDEATINE		X		
VIA FRA DAMIANO DA BERGAMO	X			
VIA FRISI PAOLO				X
VIA FUCINI RENATO				X
P.ZA FUMAGALLI GIULIO	X			
VIA GAETANO RINO			X	
VIA GAFFURI DON ANGELO	X			
VIA GALILEI GALILEO		X		
VIA GALIMBERTI ERCOLE		X		
VIA GALLIANO				X
VIA GALVANI LUIGI	X			
P.ZA GARIBALDI	X			
VIA GARIBALDI GIUSEPPE	X			
VIA GELOSA ATTILIO			X	
VIA GIARDINO				X
VIA GIOBERTI VINCENZO				X
VIA GIOIA FLAVIO			X	
VIA GIORGIONE				X
P.ZA GIOTTO			X	
VIA GIOTTO			X	
P.ZA GIOVANNI XXIII	X			
VIA GIULIANI	X			
VIA GIUSTI				X
VIA GNOCCHI DON CARLO				X

VIA GOITO		X		
VIA GOLA EMILIO			X	
VIA GOLGI CAMILLO			X	
VIA GORIZIA	X			
VIA GRADISCA		X		
VIA GRAMSCI ANTONIO	X			
VIA GRANDI ACHILLE		X		
VIA GRIGNA				X
VIA GUARENTI DAVIDE			X	
VIA GUARESCHI GIOVANNI				X
VIA GUERRINI OLINDO	X			
VIA GUIDONI	X			
VIA INDIPENDENZA	X			
VIA ISONZO		X		
P.ZA ITALIA	X			
P.ZA IV NOVEMBRE	X			
VIA JENNER EDOARDO				X
VIA KENNEDY J.F.			X	
L.GO KENNEDY J.F.			X	
VIA LA MALFA UGO		X		
P.ZA LA PIRA GIORGIO		X		
VIA LAMARMORA ALFONSO			X	
VIA LAMBRO				X
VIA LAT. SX DI VIA AGOSTONI		X		
VIA LATERALE DX DI VIA NOBEL				X
VIA LECCO	x			
fino a via Giusti				
VIA LECCO da via Giusti alla fine				X
VIA LEONARDO DA VINCI		X		
VIA LEOPARDI GIACOMO	X			
P.ZA LIBERTA'	X			
VIA LINNEO CARLO			X	
VIA LOCATELLI A.				X
VIA LOMBARDIA	X			
Fino a via Mattei				
VIA LOMBARDIA			X	
Da via Mattei a V.le Vallassina				
VIA LORETO	X			
VIA LUINI B.			X	
V.CO LUOGO PIO				X



VIA MACHIAVELLI N.				X
VIA MADONNA	X			
VIA MADRE TERESA				X
VIA MAGELLANO F.		X		
VIA MAGENTA		X		
VIA MAGGIOLINI G.	X			
VIA MAHATMA GANDHI				X
VIA MAJORANA ETTORE			X	
VIA MAMELI G.		x		
fino a via F.lli Bandiera				
VIA MAMELI G.			x	
da via F.lli Bandiera alla fine				
VIA MANARA L.			X	
VIA MANIN D.				X
VIA MANTEGAZZA P.			X	
VIA MATEGNA A.		X		
VIA MANZONI A.	X			
VIA MARCELLO B.			X	
VIA MARCONI G.	X			
P.ZA MARIA BAMBINA	X			
VIA MARIANI F.		X		
L.GO MARINAI D'ITALIA		X		
VIA MARONCELLI				X
V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA'	X			
P.ZA MARTIRI DELLE FOIBE		X		
VIA MARTIRI DI BELFIORE		X		
P.TTA MARTIRI DI NASSIRIYA	X			
VIA MASCAGNI	X			
VIA MATTEI ENRICO	X			
VIA MATTEOTTI GIACOMO	X			
VIA MAZZI			X	
VIA MAZZINI G.		x		
dall'inizio fino alla via F.lli Bandiera				
VIA MAZZINI G.			x	
da via F.lli Bandiera alla fine				
VIA MEDA F.				X
VIA MELONI GINO				X
VIA MENOTTI C.		X		

VIA MENTANA	X			
dall'inizio fino a via San Rocco				
VIA MENTANA		X		
da via San Rocco a via Caravaggio				
VIA MENTANA			x	
da via Caravaggio alla fine				
VIA MERCALLI G.				X
VIA MEUCCI		X		
VIA MICCA P.				X
VIA MIGLIO GIANFRANCO				X
VIA MILANI DON LORENZO				X
VIA MILAZZO				X
VIA MINZONI DON G.	X			
VIA MISSORI G.				X
VIA MODIGLIANI A.		X		
VIA MONOLO DON VIRGINIO				X
VIA MONTANELLI IDRO				X
VIA MONTE GRAPPA		X		
VIA MONTE NERO	X			
VIA MONTE ROSA				X
VIA MONTE SANTO	X			
VIA MONTECASSINO				X
VIA MONTELLO		X		
VIA MONTELUNGO				X
VIA MONTESSORI				X
VIA MONTI V.		X		
VIA MONZA	X			
VIA MORGAGNI			X	
VIA MURATORI L.		X		
VIA MURRI A.		X		
VIA NEGRELLI		x		
dall'inizio fino a via Buozzi				
VIA NEGRELLI			x	
da via Buozzi alla fine				
VIA NEGRI ADA				X
VIA NENNI PIETRO		X		
VIA NIGRA C.			X	
VIA NOBEL A.		x		
dall'inizio fino a via Meucci				

VIA NOBEL A.				X
da via Meucci alla fine				
VIA NOVARA		X		
VIA NOVELLI E.				X
VIA NULLO F.			X	
VIA OBERDAN		X		
VIA OLONA				X
VIA ORELLI	X			
VIA ORIGO A.	X			
VIA OSLAVIA		X		
VIA PACINOTTI	X			
P.LE PADANIA	X			
V.LE PADANIA	X			
P.TTA PADRE PIO SANTO	X			
VIA PADRE SEMERIA				X
VIA PADRE UGOLINO	X			
VIA PAGANINI N.			X	
VIA PAISIELLO G.		X		
VIA PALAZZINE	X			
V.CO PALAZZINE	X			
VIA PALESTRA		X		
VIA PALLADIO A.			X	
VIA PANZINI A.		X		
VIA PARADISO	X			
VIA PARINI G.	X			
VIA PARRAVICINI		X		
VIA PASCOLI G.		X		
VIA PASOLINI				X
VIA PASTRENGO				X
VIA PASUBIO	X			
VIA PELLICO S.		X		
VIA PENATI A.			X	
VIA PEPE G.				X
VIA PERGOLESI G.B.			X	
VIA PERLASCA GIORGIO				X
VIA PEROSI L.			X	
VIA PESTALOZZI				X
VIA PETRARCA F.		X		
VIA PIAVE		X		
P.LE PICASSO		X		
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA			X	
VIA PIERMARINI G.			X	
VIA PIETRO DA LISSONE	X			
VIA PIRANDELLO L.				X

VIA PISACANE C.				X
V.CO PISACANE C.				X
VIA PITAGORA			X	
VIA PO	X			
VIA POLO MARCO		X		
L.GO PONCHIELLI A.		X		
VIA PONCHIELLI A.		X		
VIA PORTA CARLO		X		
VIA PUCCINI GIACOMO		X		
VIA PUECHER GIANCARLO			X	
VIA QUASIMODO				X
VIA RAIBERTI G.				X
VIA RANDACCIO		X		
VIA REDIPUGLIA		X		
P.ZA RENZI VALERIO			X	
VIA RESEGONE				X
VIA RIGHI A.		X		
P.LE RIMEMBRANZE	X			
VIA RIVA MAURO	X			
V.CO ROCCA				X
VIA ROMA	X			
V.LO RONCO				X
VIA ROSA SALVATORE		X		
VIA ROSMINI A.				X
VIA ROSSINI G.		X		
VIA ROVERETO				X
VIA ROVETTA G.				X
VIA RUBENS				X
VIA S. AGNESE	X			
VIA S. AMBROGIO	X			
VIA S. ANTONIO	X			
P.ZA S. ANTONIO M. ZACCARIA	X			
VIA S. CARLO	X			
VIA S. CATERINA DA SIENA		X		
VIA S. DOMENICO SAVIO				X
VIA S. FILIPPO NERI			X	
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI		X		
VIA S. GIORGIO	X			
VIA S. GIOVANNI BOSCO		X		
VIA S. GIUSEPPE	X			
VIA S. MARGHERITA	X			
VIA S. MARIA GORETTI				X

VIA S. MARTINO	X			
dall'inizio fino a via Dante				
VIA S. MARTINO		X		
da via Dante alla fine				
C.NA S. MAURO				X
VIA S. MICHELE DEL CARSO		X		
VIA S. ROCCO	X			
VIA SACCONI G.				X
VIA SAFFI A.				X
VIA SALA GUIDO (BIREL)				X
VIA SALGARI E.				X
L.GO SALVADORI BRUNO	X			
VIA SALVEMINI G.				X
VIA SANSOVINO			X	
VIA SANZIO RAFFAELLO			X	
VIA SARPI P.				X
VIA SAURO NAZARIO	X			
VIA SCARLATTI D.			X	
VIA SCHIAPPARELLI G.			X	
VIA SCIESA A.				x
VIA SEGANTINI G.		X		
VIA SELLA QUINTINO		X		
VIA SETTEMBRINI L.				X
VIA SOLFERINO	x			
dall'inizio fino a via Dante				
VIA SOLFERINO		X		
da via Dante alla fine				
VIA SOMASCHINI				X
VIA SPALLANZANI		X		
VIA SPERI TITO		X		
VIA SS. PIETRO E PAOLO	X			
VIA STATUTO	X			
P.LE STAZIONE	X			
V.LE STAZIONE		X		
VIA STOPPANI		X		
VIA STURZO DON LUIGI				X
P.LE STURZO DON LUIGI				X
VIA TAGLIAMENTO		X		
VIA TARRA G.				X
VIA TASSO T.		X		
VIA TEMPINI GIUSEPPE		X		
VIA TENCO LUIGI			X	
VIA TIBET LIBERO				X

VIA TICINO				X
VIA TIEPOLO G.B.			X	
VIA TIMAVO		X		
VIA TINTORETTO				X
VIA TOMMASEO				X
VIA TONALE				X
VIA TONIOLO				X
VIA TORRICELLI	X			
VIA TORTORA ENZO				X
VIA TOSELLI				X
VIA TOTI E.	X			
VIA TRENTO		X		
L.GO TRICOLORE		X		
VIA TRIESTE	X			
VIA TRILUSSA		X		
VIA TRIPOLI		X		
VIA TURATI			X	
V.LE VALLASSINA	X			
V.LE VALLASSINA (controstrada Brico)			X	
V.CO VALLE		X		
VIA VALLE		X		
VIA VARESE	X			
VIA VASARI G.				X
VIA VECELLIO TIZIANO	X			
VIA VERDI G.	X			
VIA VERGA G.				X
VIA VERNE G.				X
VIA VERONESE P.				X
VIA VERRI P.	X			
VIA VESPUCCI		X		
VIA VICO G.B.				X
P.LE VIRGILIO		X		
VIA VOLONTARI DEL SANGUE		X		
VIA VOLTA A.	X			
VIA VOLTURNO		X		
P.ZA XI FEBBRAIO	X			
VIA XX SETTEMBRE	X			
VIA XXIV MAGGIO		X		
VIA XXV APRILE		X		
VIA ZANELLA	X			
P.TTA ZANUSO MARCO	X			
VIA ZARA		X		